



Comunicazione-026-E-2025-i del 24.07.2025

Imposta integrativa: presa in considerazione dell'imposta residua sulle distribuzioni provenienti da partecipazioni qualificate a partire dal 1° gennaio 2024

1. Contesto

L'imposta integrativa è calcolata sulla base delle disposizioni delle norme tipo dell'Inclusive Framework on Base Erosion and Profit Shifting dell'OCSE¹ e degli Stati del G20² finalizzate a contrastare a livello mondiale l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili (norme tipo GloBE³; cfr. art. 9 e 11 dell'ordinanza del 22 dicembre 2023 sull'imposizione minima dei grandi gruppi di imprese [Ordinanza sull'imposizione minima, OImM; RS 642.161]). Secondo l'articolo 2 capoverso 1 OImM le norme tipo GloBE si applicano per analogia all'imposta integrativa svizzera. Le norme tipo GloBE devono essere interpretate in particolare secondo il relativo commentario⁴ e le pertinenti normative dell'OCSE e degli Stati del G20 (cfr. art. 2 cpv. 3 OImM).

Le imposte determinanti rappresentano un elemento importante per il calcolo dell'aliquota effettiva dell'imposta integrativa (cfr. cap. 4 e 5 delle norme tipo GloBE). Esse possono includere anche l'imposta preventiva svizzera non rimborsabile (imposta residua; cfr. art. 4.2. delle norme tipo GloBE).

In linea di massima, le imposte determinanti vanno attribuite all'entità costitutiva in cui sono contabilizzate (cfr. art. 4.1.1. delle norme tipo GloBE). L'articolo 4.3. delle norme tipo GloBE prevede tuttavia diverse disposizioni per la redistribuzione delle imposte determinanti tra le varie entità costitutive.

L'articolo 4.3.2. lettera e delle norme tipo GloBE concerne l'imputazione o la riallocazione delle imposte applicabili alle distribuzioni. Secondo tale articolo, l'ammontare di tutte le imposte determinanti contabilizzate nei conti delle entità costitutive che detengono direttamente titoli di partecipazione di un'entità costitutiva, dovute sulle distribuzioni effettuate da tale entità nell'esercizio vengono attribuite all'entità costitutiva distributrice.

¹ Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici

² Gruppo dei principali venti paesi industrializzati e paesi emergenti

³ Le norme tipo GloBE possono essere consultate gratuitamente al seguente indirizzo (disponibili solo in tedesco, francese o inglese): <https://www.oecd.org/fr/topics/sub-issues/global-minimum-tax/global-anti-base-erosion-model-rules-pillar-two.html>.

⁴ Il commentario delle norme tipo GloBE (di seguito denominato «commentario consolidato») può essere consultato gratuitamente al seguente indirizzo (disponibile solo in inglese): <https://www.oecd.org/fr/topics/sub-issues/global-minimum-tax/global-anti-base-erosion-model-rules-pillar-two.html>.

2. Esclusione di determinate disposizioni delle norme tipo GloBE per l'imposta integrativa svizzera

Conformemente all'articolo 2 capoverso 2 lettera b OImM, in particolare l'articolo 4.3.2. lettera e delle norme tipo GloBE non è applicabile per l'imposta integrativa svizzera.

Lo scopo di tale esclusione è quello di garantire che le imposte determinanti del titolare di partecipazioni appartenente al gruppo sulle distribuzioni derivanti da partecipazioni qualificate che sono attribuite all'entità costitutiva locale che effettua la distribuzione, non siano prese in considerazione nel calcolo dell'imposta integrativa svizzera, in conformità con il commentario consolidato sul concetto di «*imposta integrativa domestica qualificata*» («Qualified Domestic Minimum Top-up Tax», «QDMTT»).

Questa regolamentazione speciale per la QDMTT mira a garantire che uno Stato acquisisca il diritto primario di tassare le entità costitutive locali. Con la regolamentazione in questione si intende inoltre evitare che complesse regole internazionali di attribuzione di imposte estere vengano applicate ai fini della QDMTT.

Nel commentario consolidato è tuttavia stabilito⁵ che, nel caso di imposte alla fonte riscosse nello Stato dell'entità costitutiva distributrice sulle distribuzioni menzionate, queste possono comunque essere prese in considerazione dall'entità costitutiva distributrice locale ai fini della QDMTT.

3. Presa in considerazione dell'imposta residua sulle distribuzioni di entità costitutive svizzere per l'imposta integrativa svizzera («outbound»)

Dalle spiegazioni di cui al precedente punto 2 risulta quindi che l'imposta residua sulle distribuzioni di un'entità costitutiva svizzera deve essere trattata come imposta determinante per il calcolo dell'imposta integrativa svizzera presso l'entità costitutiva distributrice svizzera.

4. Presa in considerazione dell'imposta residua sulle distribuzioni di entità costitutive estere per l'imposta integrativa svizzera («inbound»)

Secondo l'articolo 3.2.1. lettera b delle norme tipo GloBE, i dividendi o altre distribuzioni devono essere esclusi dal risultato GloBE se si qualificano come cosiddetti «dividendi esclusi». L'articolo 4.1.3. lettera a delle norme tipo GloBE prevede inoltre che l'onere fiscale relativo ai ricavi esclusi ai sensi del capitolo 3 delle norme tipo GloBE debba essere sottratto dalle imposte determinanti dell'entità costitutiva beneficiaria. Le imposte alla fonte estere non recuperabili su tali distribuzioni non devono quindi essere prese in considerazione nel calcolo dell'imposta integrativa svizzera, ma vanno imputate all'entità costitutiva distributrice estera.

Questa comunicazione sulla prassi è stata concordata con la Conferenza svizzera delle imposte (CSI).

⁵ Cfr. par. 118.30 del commentario consolidato all'art. 10.1 delle norme tipo GloBE, QDMTT.